

Art. 489

[Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni]***Notificazioni e comunicazioni****Commento di Mario Pio Fuiano*

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.	Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

COMMENTO

A mente del testo originario dell'art. 489 c.p.c., il creditore pignorante e gli intervenuti erano tenuti ad eleggere domicilio nel circondario del giudice dinanzi al quale era incardinato il procedimento esecutivo. Qualora tale onere non fosse stato osservato, le notificazioni e le comunicazioni loro dirette ed afferenti all'esecuzione in senso stretto (con esclusione, quindi, degli atti introduttivi delle opposizioni esecutive, da notificare nei modi previsti dagli artt. 138 e ss. c.p.c.) erano eseguite presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (1).

In conseguenza della informatizzazione del processo, è stato introdotto l'obbligo:

- i) per l'avvocato, di *a*) munirsi di domicilio digitale (art. 16sexies D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012; artt. 3bis e 6bis D.Lgs. 82/2005); *b*) eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, ricorrendone i presupposti, a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 3ter L. 21 gennaio 1994, n. 53) (2); *c*) indicare nell'atto

(1) In proposito, v., anche per ulteriori richiami, M.G. CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale*, in *Comm. del c.p.c., Libro Terzo: Processo di esecuzione artt. 474-512*, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2019, pp. 335 e ss.; F. PORCARI, *Codice dell'esecuzione forzata*, a cura di E. VULLO, Milano, 2018, pp. 153 e ss.

(2) In ordine a tali questioni, v. G.G. POLI, *La riforma del processo digitale: notificazioni e depositi*, in *La riforma del processo civile. L. 26 novembre 2021, n. 206 e D.Lgs. 10 ottobre*

di costituzione in giudizio, se si costituisce personalmente, il proprio domicilio telematico (art. 165 c.p.c.) nonché quello del convenuto, ove risultante da pubblici elenchi (art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.);

- ii) per il cancelliere, di effettuare le comunicazioni a mezzo PEC (art. 136 c.p.c.);
- iii) per l'ufficiale giudiziario, di notificare i documenti informatici mediante PEC, a meno che il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 137, comma 3, e 149bis c.p.c.), e, in sede di pignoramento, di invitare il debitore *«ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»* (art. 490, comma 2, c.p.c.);
- iv) per il creditore procedente, di indicare nell'atto di precetto l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale (art. 480, comma 3, c.p.c.).

Inoltre, l'art. 170 c.p.c. sancisce che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno, preferibilmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato (comma 3); e che *«le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto»* (comma 4).

Così stando le cose, i *conditores* del decreto correttivo, spinti da esigenze di aggiornamento e armonizzazione del sistema, hanno opportunamente deciso di rimodulare l'art. 489 c.p.c., adeguandolo alla lettera dell'art. 170 c.p.c. e prevedendo (con la modifica apportata dall'art. 3, comma 7, lett. f), D.Lgs. 164/2024) che le notificazioni e le comunicazioni indirizzate al creditore procedente e agli intervenuti si fanno *«presso il procuratore costituito»*, naturalmente a mezzo PEC.

Con la conseguenza che le notificazioni e comunicazioni da eseguire presso la cancelleria del g.e. riguarderanno ormai soltanto il debitore esecutato non costituito e che non rientri nel novero di coloro i quali sono obbligati a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Sul regime temporale di applicazione della norma, si rinvia al commento dell'art. 492 c.p.c.

2022, n. 149 e 151, a cura di D. DALFINO, in *Foro it., Gli speciali*, 4/2022, Roma-Piacenza, 2023, pp. 15 e ss.; V. BERTOLDI, *Atti e notificazioni*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. TISCINI, Pisa, 2023, pp. 99 e ss.

Art. 492

Forma del pignoramento

Commento di Mario Pio Fuiano

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'as-	Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. <i>Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149bis.</i> Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata [...], prima che sia disposta la vendita o l'assegna-

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
segnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmen-	zione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmen-

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
te competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.	te competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.	Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
[<i>Comma abrogato</i>].	[<i>Comma abrogato</i>].
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente.	Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.	Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

1. La prima modifica della norma in esame risale alla riforma Cartabia che, nel sostituire l'art. 492bis c.p.c. (ex art. 3, comma 36, lett. b), D.Lgs. 149/2022), introducendo due nuove fattispecie sospensive del termine di efficacia dell'atto di precetto, riformulò anche l'art. 492, comma 8, c.p.c. (art. 3, comma 36, lett. a), D.Lgs. ult. cit.) e ivi stabilì che, ricorrendo una delle ipotesi di sospensione contemplate dall'art. 492bis, comma 3, c.p.c., il pignoramento doveva altresì contenere «*l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione*

COMMENTO

del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza» (1).

L'art. 3, comma 7, lett. g), n. 1, D.Lgs. 164/2024, ha rielaborato l'art. 492, comma 2, c.p.c., «coerentemente con il principio ispiratore del superamento degli adempimenti "analogici" in favore di quelli telematici» (2).

Con questo intervento il legislatore delegato ha stabilito che, contestualmente al pignoramento, il debitore dev'essere invitato – in alternativa alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione – a «indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale». L'avvertimento che, «in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice», è stato confermato ancorché integrato con l'espressione «salvo quanto previsto dall'art. 149bis».

Ne consegue che l'elezione di un domicilio fisico non è necessaria per il debitore che rientri nel novero di coloro i quali sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi; o che abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3bis, comma 1bis, c.a.d. (3).

L'art. 3, comma 7, lett. g), n. 2, D.Lgs. ult. cit. ha poi inciso sull'art. 492, comma 3, c.p.c., sia espungendo il riferimento all'obsoleto deposito in cancelleria dell'istanza cartacea di conversione del pignoramento (che, ovviamente, va inoltrata in via telematica); sia rettificando la somma che il debitore pignorato è tenuto a versare in uno alla medesima istanza, quantificandola, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 495, comma 2, c.p.c., nella misura «non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è

(1) Per l'analisi della disposizione *de qua*, si rinvia il cortese Lettore al commento dell'art. 492bis c.p.c.

(2) Relazione illustrativa all'A.G. 137bis/XIX, *sub* art. 3, comma 7, lett. g), in www.senato.it.

Sul testo della norma anteriore alle novelle del 2022 e del 2024, v. A. SALETTI (M.C. VANZ-S. VINCRE), *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, pp. 41 e ss.; M.G. CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale*, in *Comm. del c.p.c., Libro terzo: Processo di esecuzione artt. 474-512*, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2019, pp. 377 e ss.; C. SPACCAPELO, *Codice dell'esecuzione forzata*, a cura di E. VULLO, Milano, 2018, pp. 188 e ss.; G. FANTICINI, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, a cura di G. ARIETA-F. DE SANTIS-A. DIDONE, Milano, 2016, pp. 293 e ss.

(3) In proposito, v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 2025, pp. 144 e ss.; B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2025, pp. 153 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Il processo di esecuzione*, in *Processo civile: la riforma Cartabia dopo i "correttivi"*, Milano, 2025, p. 291; N. SOTGIU, *Il pignoramento*, in *Diritto processuale civile*, a cura di G. RUFFINI, Bologna, 2025, III, pp. 70 e ss.; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2024, pp. 446 e ss.

stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati» (4).

2. Dal momento che l'art. 492 c.p.c. (al pari di molte altre disposizioni del nostro codice di rito) è stato rivisitato dal legislatore delegato per due volte nel corso dell'ultimo biennio, è il caso di soffermarsi sul regime temporale di operatività di entrambi gli interventi.

A mente dell'art. 35, commi 1 e 8, D.Lgs. 149/2022 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 197/2022), le norme regolatrici dell'esecuzione forzata ritoccate dalla riforma Cartabia avevano *«effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica(va)no ai procedimenti instaurati successivamente a tale data»*; la novella degli artt. 475, 476, 478 e 479 c.p.c. riguardava, invece, soltanto gli *«atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023»*.

In modo del tutto singolare, il legislatore delegato ha stabilito che anche le modifiche introdotte col decreto correttivo, entrato in vigore il 26 novembre 2024, si applicano *«ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023»* (art. 7, comma 1, D.Lgs. 164/2024).

Così stando le cose, com'è stato autorevolmente rilevato, *«il riferimento temporale delle disposizioni integrative e correttive è lo stesso delle disposizioni integrate e corrette, con la differenza che il D.Lgs. 149/2022 è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale del 17 ottobre 2022, n. 243, mentre il D.Lgs. 164/2024 è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale dell'11 novembre 2024, n. 264. Inoltre, mentre il D.Lgs. n. 149 regolava la propria entrata in vigore ("Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale": art. 52, comma 1), il D.Lgs. n. 164 non reca una disposizione espressa circa la sua entrata in vigore, e quindi occorre far capo alla vacatio ordinaria (art. 10 Preleggi)»* (5).

Orbene, se è vero che il decreto correttivo irrompe nelle esecuzioni forzate avviate dopo il 28 febbraio 2023 e rimodella norme che, con un contenuto e una struttura diversa, potrebbero già aver trovato applicazione in quei procedimenti, altrettanto vero è che esso, in mancanza di indicazioni *ad hoc*, certamente non è retroattivo o, meglio, non lo è in senso

(4) Come si legge nella Relazione tecnica all'A.G. 137bis/XIX, in www.senato.it, *«nella prassi, l'adeguamento alla norma sostanziale già (veniva) operato e consequenzialmente la modifica si (è limitata) ad un allineamento del dato testuale dell'art. 492 comma 3 c.p.c. alla disciplina già attualmente vigente a seguito degli interventi effettuati nel 2018 sull'art. 495 c.p.c.»*.

(5) Così B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, cit., XIX (corsivi nel testo); *Id.*, *Noterella sulla disciplina transitoria del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (G.U. dell'11 novembre 2024, n. 264)*, in www.judicium.it, 2024. Sulla complessa questione, v. altresì *Id.*, *Il rebus della disciplina transitoria sul titolo esecutivo (art. 7, comma 4, D.Lgs. 164/2024)*, in *Foro it.*, 2024, V, pp. 433 e ss.; P.G. ATTANASIO, *Clausola di retroattività nel Correttivo alla Riforma Cartabia? Riflessioni sull'esatta interpretazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*, in www.judicium.it.

COMMENTO

lato. Pertanto, stante l'infelice *littera legis*, occorre risolvere il "conflitto di leggi nel tempo" cui il legislatore delegato ha improvvidamente dato luogo in relazione ai giudizi promossi dal 1° marzo 2023 e ancora pendenti al 26 novembre 2024.

Nella delineata prospettiva, l'unica soluzione ragionevole sembra consista nel valorizzare le conclusioni cui, tempo addietro, è pervenuto un autorevole studioso (6) e dunque affermare che le revisioni discese dal correttivo sono pienamente efficaci nei procedimenti iniziati dal 1° marzo 2023 soltanto ove possibile, ossia nel rispetto del principio *tempus regit actum*.

Più precisamente (fermo restando che le integrazioni e le correzioni varate col decreto del 2024 sono senz'altro destinate a regolare i procedimenti cominciati dopo la sua entrata in vigore), l'applicazione "retroattiva" delle disposizioni entrate in vigore il 26 novembre 2024 riguarderà i soli atti da compiersi (a decorrere da quella data) nell'alveo di esecuzioni forzate avviate non prima del 1° marzo 2023, con salvezza di quelli validamente eseguiti nella vigenza della disciplina (modificata per effetto del D.Lgs. 164/2024) ad essi sottesa.

Esemplificando: un pignoramento eseguito tra il 28 febbraio 2023 e il 25 novembre 2024 è perfettamente valido se il debitore non è stato invitato, come oggi prescrive l'art. 492, comma 2, c.p.c., a «*indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale*». Tuttavia, l'esecutato che (senza esser costituito né fisicamente domiciliato in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente) in una data successiva al 25 novembre 2024 abbia fornito il proprio indirizzo PEC avrà diritto di ricevere in via telematica le notificazioni e le comunicazioni a lui dirette.

(6) Il riferimento è a B. CAPPONI, *La legge processuale civile e il tempo del processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, pp. 638 e ss.